



## **MISURA 214**

### **PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005  
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv) - Sottosezione 1 Articolo 39

#### ***PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA***

#### ***Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10***

*Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1393 del 20 settembre 2010*  
*Versione coordinata con le modifiche apportate con*

**M1** <Modifiche apportate con Deliberazione della Giunta regionale n. 2173 del 27 dicembre 2010 >

**M2** < Modifiche apportate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1618 del 7 novembre 2011 >

**M3** < Modifiche apportate con Deliberazione della Giunta regionale n. 220 del 27 febbraio 2012 >

*Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013*

## INDICE

- 1 Obiettivi**
- 2 Caratteristiche della Misura**
- 3 Beneficiari**
- 4 Requisiti e impegni**
- 5 Aree di applicazione**
- 6 “Domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali**
- 7 Selezione delle “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali**
- 8 Gestione finanziaria**
- 9 Entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie**
- 9 bis Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni**
- 10 “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni**
- 11 Istruttoria delle domande**
- 12 Cambio di beneficiario**
- 13 Controlli**
- 14 Perdita dei requisiti e inadempimenti**
- 15 Condizionalità**
- 16 Accordi Agroambientali Locali**
- 17 Riferimenti normativi**

## Principali definizioni e abbreviazioni

<b>P.R.S.R. 2000-2006:</b>	Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/1999
<b>P.S.R. 2007-2013:</b>	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005
<b>P.R.I.P.</b>	Programma Rurale Integrato Provinciale
<b>Domanda di aiuto:</b>	domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a) Reg. (CE) 1975/2006)
<b>Domanda di pagamento:</b>	domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1975/2006)
<b>Periodo di impegno:</b>	periodo di durata QUINQUENNALE, per gli impegni riferibili alle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 DECENNALE per gli impegni riferibili all’Azione 9, VENTENNALE per gli impegni riferibili all’Azione 10, in riferimento al quale sono stati assunti impegni agroambientali connessi all’accoglimento di specifica “domanda di aiuto”. Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche attuative"
<b>Decorrenza del periodo di impegno:</b>	fermo restando quanto già previsto per gli impegni con decorrenza dall’annualità 2008, per le domande di aiuto a valere sui bandi provinciali attivati dal 2010 la decorrenza iniziale dell’impegno corrisponde all’inizio dell’anno solare. Per l’Azione 9 della Misura 214 si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche disposizioni contenute nel Programma Operativo dell’Asse 2 e nelle "Schede tecniche attuative" relativamente ai casi di adesione concomitante all’Azione 3 della Misura 216.
<b>Condizionalità:</b>	norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/2003. I riferimenti al Regolamento (CE) n. 1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg. (CE) 73/2009
<b>Rete Natura 2000</b>	i richiami alla Direttiva n. 79/409/CEE sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE
<b>Requisiti:</b>	requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel P.S.R. 2007-2013 (paragrafo 5.3.2.6.3) in relazione a quanto disposto dall’articolo 39, comma 3, del Reg. (CE) 1698/2005
<b>Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214</b> (con esclusione dell’Azione 7):	specifiche tecniche. Le schede tecniche attuative sono approvate con specifico atto della Regione Emilia-Romagna
<b>Amministrazione competente:</b>	Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.
<b>O.P. / A.O.P.</b>	Organizzazione dei produttori /Associazione delle Organizzazioni dei produttori

## 1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso i bandi territoriali.

*Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 la Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.*

## 2. Caratteristiche della Misura

*La Misura 214 prevede le seguenti Azioni a gestione provinciale:*

*Azione 1 - "Produzione integrata"*

*Azione 2 - "Produzione biologica"*

*Azione 3 - "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque"*

*Azione 4 - "Incremento della sostanza organica"*

*Azione 5 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono"*

*Azione 6 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione"*

*Azione 8 - "Regime sodivo e praticoltura estensiva"*

*Azione 9 - "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"*

*Azione 10 - "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"*

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

*Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche e integrazioni, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.*

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del P.S.R. 2007-2013.

### 3. Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali delle Azioni della Misura 214, *gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile* nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/2005.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle aziende agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate.

### 4. Requisiti e impegni

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno"**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

**M2** <Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento

- ∅ per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell'inizio dell'impegno)
- ∅ per Azioni per le quali le UBA sono correlate a computi di pagamenti per superficie (Azione 2):
  - alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
  - ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda o qualora per il tipo di allevamento considerato non siano riportati dati nella medesima Anagrafe, potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda;
- ∅ per Azioni caratterizzate da pagamenti per UBA (Azione 5), alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell'inizio dell'impegno).

Ai fini del controllo di specifici impegni correlati al numero di UBA si farà riferimento caso per caso alla documentazione pertinente di riferimento a seconda dei differenti adempimenti oggetto di obbligazione. >

## **Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

**M2 <** Le conseguenze dell'eventuale mancato subentro di impegno nei casi di trasferimento di conduzione delle particelle oggetto di impegno prima della conclusione del periodo di ottemperanza sono regolate al successivo paragrafo 12. >

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

I beneficiari di sostegni per la Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 che non hanno presentato, ovvero per i quali non è stata accolta, specifica domanda di trasferimento agli analoghi (o più gravosi) impegni del P.S.R. 2007-2013 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" relative agli impegni in corso ex Reg. (CE) 1257/99 nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

**M2 <** Per gli impegni la cui decorrenza del periodo di ottemperanza coincide o è successiva al 1 gennaio 2012, al momento della presentazione della domanda di aiuto è prevista la sottoscrizione di una clausola di revisione al fine di consentire l'adeguamento degli impegni medesimi al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo a quello di cui al P.S.R. 2007-2013, in conformità all'art. 46 del Reg. (CE) 1974/06. >

Il sostegno integrativo previsto per le superfici foraggere di operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni può essere concesso solo in riferimento ad allevamenti iscritti nell'elenco regionale e solo per attività esercitate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Per i casi in cui il P.S.R. 2007-2013 contiene la prescrizione di specifiche qualità di coltura "catastali" (vedi Azione 8), si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 86/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio. >

## **5. Aree di applicazione**

*La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della “pianura”, della “collina” e della “montagna”, come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.*

*Inoltre, con l’obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, per alcune Azioni, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l’applicazione della Misura.*

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P., nel Programma Operativo dell’Asse 2 e nelle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede tecniche attuative”.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P. ed al Programma Operativo dell’Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

## **6. “Domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali**

### **Presentazione**

Con riferimento all’art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei pagamenti agroambientali in attuazione della Misura 214 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 “Beneficiari” che in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto” risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le “domande di aiuto” per la Misura 214 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

Il Direttore Generale Agricoltura stabilirà con proprio atto la scadenza per la presentazione delle “domande di aiuto”, da valere per l’intero territorio regionale.

**M2 <** Le “domande di aiuto” inerenti ad Azioni per le quali la decorrenza del periodo di impegno coincide o è successiva al 1 gennaio 2011, non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni; ciò a differenza di quanto verificatosi nel bando con impegni decorrenti dall’annualità 2008. >

Per detti bandi, i beneficiari collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno presentare specifica successiva domanda di pagamento, con eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano colturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 (si assumono pertanto i medesimi termini di presentazione delle domande di cui al successivo paragrafo 10).

Nel caso in cui soggetti che hanno ottenuto la concessione del sostegno non presentino entro i termini prescritti, nel corso di uno qualsiasi degli anni del periodo di impegno,

- né la domanda di pagamento (anche quella riferita alla prima annualità con eventuale ricalcolo di cui sopra),
- né idonea istanza di rinuncia all’impegno,

fatte salve le verifiche dell’ufficio istruttore, finalizzate ad accertare la continuità dell’impegno, la “domanda di aiuto” manterrà validità ai fini della concessione e della presentazione negli anni successivi delle ulteriori domande di pagamento. Tuttavia il pagamento delle annualità di premio per le quali il beneficiario non abbia presentato idonea domanda di pagamento, non potrà essere effettuato.

L’accoglimento di “domande di aiuto” oltre la scadenza fissata non è ammessa. Con riguardo alle sole “domande di pagamento” si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, che prevede di poter le accogliere quelle presentate oltre il termine prescritto applicando una riduzione percentuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, e di non ammettere le domande presentate con un ritardo superiore a 25 giorni civili.

Nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l’importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all’importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato ai fini delle graduatorie che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se l’importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l’importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato ai fini delle graduatorie. Tale tetto di spesa (per le azioni che possono contemplare oscillazioni del premio conseguenti alle rotazioni colturali), non si applicherà invece al ricalcolo dell’aiuto nelle domande di pagamento delle annualità successive.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di aiuto, salvo i casi specificamente contemplati dal PSR e dai documenti attuativi regionali.

Le “domande di aiuto” per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/1992 e Reg. CE 1257/1999).



Si ammettono quali uniche eccezioni la presentazione di domande di nuovi impegni per Azioni 3 o 4 in particelle già impegnate per l’Azione 1 e la presentazione di domande per la sola Azione 3 in particelle già impegnate per l’Azione 2. In entrambi i casi devono ricorrere le seguenti condizioni:

- le Azioni 3 o 4 sono singolarmente attivabili;
- le Azioni 1 o 2 sono al momento attivate singolarmente non in abbinamento con le Azioni 3 o 4.

Un ultimo caso particolare riguarda superfici oggetto di impegni in scadenza nell’anno solare 2011 la cui relativa “ultima” domanda di pagamento sia stata presentata con riferimento alla campagna di raccolta delle domande del 2010. Per tali superfici si ritiene di poter ammettere eventuali domande di aiuto per nuovi impegni mantenendo la decorrenza dei termini dal 1 gennaio 2011. Relativamente a dette domande, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione ai giorni di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo.

Per le sole Azioni 1 e 2, unicamente in relazione all’attivazione di specifici bandi provinciali di assunzione di nuovi impegni:

- le particelle acquisite in corso di precedenti impegni per le quali non sia stata ammessa alcuna richiesta di pagamento per estensione/ampliamento del medesimo, sono suscettibili di essere oggetto di nuova richiesta di analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni (in tal caso deve essere adottata la metodica di registrazione di campo e magazzino prevista per le aziende con impegni su corpi separati);
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall’applicazione del medesimo per “limitazioni di carattere territoriale” possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché dette limitazioni siano venute meno prima della emanazione dei bandi provinciali e sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni;
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall’applicazione del medesimo per “limitazioni di carattere culturale” non possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale; ciò in quanto dette superfici, in ogni momento del periodo di impegno, sono suscettibili di essere oggetto di richiesta di pagamento in conseguenza di avvicendamenti culturali (vedi successivo paragrafo 10 – domande con aggiornamento senza aumento di superficie).

Domande concernenti estensione o trasferimento/sostituzione degli impegni potranno essere accolte unicamente nei casi previsti dal presente Programma, nel limite di quanto disposto dall’art. 45 del Reg. CE) 1974/06.

**M2 <** In relazione a quanto previsto all'art. 27 paragrafo 12 del medesimo Regolamento (come modificato dal Reg. (UE) 679/11) nel caso di riconoscimento di adeguamenti per prolungamento della durata di impegno, gli stessi possono essere ammessi a condizione che detto prolungamento non determini una estensione del periodo di impegno oltre il 31 dicembre 2013. L'ammissibilità o meno degli adeguamenti in questione sarà definita nelle specifiche disposizioni operative che verranno emanate ad integrazione delle disposizioni contenute nel presente Programma in concomitanza con la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla annualità 2013. >

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti "pagamenti agroambientali" siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno.

La Misura 214 *in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione*, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

#### **M2 < Ulteriori documentazione/ da corredare alla domanda**

Nel P.S.R. 2007-2013 e nelle Schede Tecniche attuative delle Azioni sono contenute specifiche disposizioni inerenti all'obbligo che talune dichiarazioni e/o documenti vengano corredati o integrati (anche in momenti successivi) alla domanda di aiuto e/o di pagamento. Visto quanto disposto dall'art. 11 del Reg. (UE) 65/2011, al paragrafo 1, l'obbligo di cui sopra è esteso alle seguenti documentazioni e dichiarazioni che devono necessariamente essere presentate a corredo o ad integrazione delle domande di aiuto e/o pagamento. Per il dettaglio si rimanda, come già in precedenza indicato, alle modalità che verranno definite dall'AGREA.

- Azione 2 con notificazione del metodo biologico anche per la produzione zootecnica. Giustificazione del numero delle UBA indicate nella domanda di aiuto e/o pagamento qualora non sia stato riportato il numero risultante nell'Anagrafe delle Aziende agricole al momento della presentazione della domanda.
- Azione 10. Copia del nulla osta del Consorzio di bonifica competente per territorio se prevista la sommersione anche parziale dell'area. >

#### **Competenza**

La "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

**M2 <** In quest'ultima eventualità si distinguono due casi:

- **Primo caso.** Richiedente che conduce e intende assoggettare a impegni superfici ricadenti in ambiti territoriali di differenti Province che **hanno attivato** l'Avviso pubblico con medesima decorrenza degli impegni.
- **Secondo caso.** Richiedente che conduce e intende assoggettare a impegni superfici ricadenti in ambiti territoriali di differenti Province e una o più di queste **non ha/hanno attivato** Avvisi pubblici.

### Primo caso

Il caso in questione si concretizza quando le superfici libere da impegni condotte da una stessa Azienda agricola, pur ricadendo in territori di differenti Province, sono nella loro totalità suscettibili di essere richieste a nuovo impegno in quanto tutte le Province interessate hanno approvato specifico Avviso pubblico con medesima decorrenza dell'impegno.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni che hanno attivato l'Avviso pubblico con medesima decorrenza degli impegni, la competenza relativa alla selezione delle domande ed al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica: >

- a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), per le seguenti tipologie:
  - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.
- b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni):
  - Azioni 1 e/o Azione 2;
  - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un'Amministrazione definita "titolare" (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni "cointeressate" e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione "separata" indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali,

comuniceranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio

e

- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

## **M2 < Secondo caso.**

Il caso in questione si concretizza quando le superfici condotte da una singola Azienda agricola libere da impegni e disponibili per nuove Azioni, per parte ricadono nell'ambito territoriale di Province che hanno attivato Avvisi pubblici e per parte nell'ambito territoriale di Province che non li hanno attivati.

Nei casi di Azioni della Misura 214 che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali, possono essere comprese nelle "domande di aiuto" solo le superfici che ricadono in ambiti territoriali di Province che hanno attivato Avvisi pubblici.

Quanto sopra è quindi a valere per le Azioni 3, 4, 6, 8, 9 e 10.

Per le Azioni 1 e 2 che, a differenza di quanto sopra, coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale condotta o interi corpi aziendali, si procede ad una ulteriore distinzione:

- a) Qualora la Superficie agricola ricadente nel territorio di una Amministrazione che ha approvato Avvisi pubblici abbia estensione pari o superiore al 50% del totale della Superficie agricola condotta, si distinguono le seguenti tipologie:
  - a1) Se le superfici ricadenti negli ambiti territoriali delle Amministrazioni che non hanno approvato Avvisi non possono essere riconosciute "corpo separato" (vedi le definizioni di cui al P.S.R. 2007-2013 e alle Schede Tecniche attuative) tutte le superfici condotte sono assoggettabili a impegno e a pagamento;
  - a2) Se le superfici ricadenti negli ambiti territoriali delle Amministrazioni che non hanno approvato Avvisi possono essere riconosciute "corpo separato" sono assoggettabili a impegno i soli corpi separati la cui superficie risulta ricadere prevalentemente nel territorio dell'Amministrazione che ha attivato Avvisi.
- b) Qualora la Superficie agricola ricadente nel territorio di una Amministrazione che non ha approvato Avvisi pubblici abbia estensione superiore al 50% del totale della Superficie agricola condotta, si distinguono le seguenti tipologie:
  - b1) Se sono riconoscibili singoli "corpi separati" (vedi le definizioni di cui al P.S.R. 2007-2013 e alle Schede Tecniche attuative) prevalentemente compresi all'interno del

territorio di una Provincia che ha attivato Avvisi, solo le superfici di detti corpi sono assoggettabili a impegno.

b2) Se non sono riconoscibili “corpi separati” all'interno della Provincia che ha attivato Avvisi, ovvero nessuno dei corpi separati ricade prevalentemente nella Provincia che ha attivato Avvisi, la totalità delle superfici non può essere assoggettata ad impegno.

Relativamente alle richieste per Azione 5 è da assumere a riferimento l'ubicazione dell'unità Aziendale nella quale è effettivamente svolta l'attività di allevamento oggetto di impegno. >

## **7. Selezione delle “domande di aiuto” per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali**

### **Graduatorie**

Ciascuna Amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati, nel rispetto dei tempi di approvazione indicati nei propri bandi, che non potranno comunque superare i 90 giorni dalla data di acquisizione delle domande.

La procedura di selezione si effettuerà per “azioni”; le Amministrazioni competenti assegneranno, infatti, a ciascuna azione di cui è composta la domanda il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione definiti nel bando territoriale.

La graduatoria finale sarà articolata per “azioni”; pertanto una medesima domanda composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili. Qualora una singola domanda attribuibile a diverse Amministrazioni competenti contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, sarà cura dell'Amministrazione “titolare” di far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole Azioni finanziabili.

I richiedenti per i quali è accolta specifica “domanda di aiuto” per pagamenti agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214 avranno l'obbligo di presentare le periodiche “domande di pagamento” nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

### **Criteri operativi di selezione**

I criteri di selezione indicati nei bandi provinciali devono fare riferimento a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nel Programma Operativo dell'Asse 2.

## **8. Gestione finanziaria**

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, fermo restando quanto già previsto nelle specifiche deliberazioni concernenti la definizione degli obiettivi di spesa e quanto già disposto per il bando attivato nel 2008, si ritiene opportuno rivedere la scansione dei bandi per quanto attiene la presente Misura rispetto a quanto preventivato con la deliberazione n. 168/2008.

Tenendo conto delle risorse assegnate dai P.R.I.P. alla Misura 214 ed in considerazione dell'entità delle risorse già impegnate, per i bandi provinciali decorrenti dall'annualità 2011 è utilizzabile la totalità delle risorse libere risultanti per ciascun P.R.I.P. con riferimento alla Misura medesima. L'entità delle risorse libere sarà definita per ciascun ambito territoriale con specifico atto deliberativo e costituirà la base di riferimento per la definizione dell'entità finanziaria da destinare ai bandi territoriali.

L'eventualità di attuare ulteriori bandi provinciali decorrenti dall'annualità 2013 è condizionata al reperimento di risorse connesse a economie nella gestione della Misura 214 o alla ridefinizione dei piani finanziari dei P.R.I.P..

Gli oneri derivanti dagli impegni che gravano sulle annualità successive al 2013 saranno da imputare al successivo periodo di programmazione delle misure di Sviluppo Rurale.

L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria rispetto alle risorse disponibili potrà essere ammessa ad aiuto per l'intero ammontare dell'aiuto dichiarato ammissibile.

Rispetto alle risorse definite nei bandi territoriali, le Province hanno facoltà di utilizzare ulteriori risorse per lo scorrimento delle graduatorie approvate, ricorrendo a risorse derivanti da intervenute modifiche al quadro finanziario dei P.R.I.P. o al sopravvenuto certificato riscontro di economie entro e non oltre il 15 aprile 2011.

## **9. Entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie**

### **Entità dei pagamenti**

*La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazione si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.*

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

- *Colture annuali: 600 €/ha*
- *Colture perenni specializzate: 900 €/ha*
- *Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA*

Per una più dettagliata individuazione dell'entità degli importi dei pagamenti agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel P.S.R. 2007-2013.

La maggiorazione degli importi introdotta nel P.S.R. 2007-2013 per determinate Azioni della Misura 214 (Azioni 1, 2, 8 e 9) nelle superfici ricadenti nelle aree Rete Natura 2000, è applicabile unicamente alle domande di pagamento per le quali l'originaria domanda di aiuto sia stata presentata in momenti successivi all'introduzione della stessa maggiorazione.

In annualità successive a quella di assunzione dell'impegno la corresponsione dei sostegni farà riferimento all'entità dei pagamenti dovuta in base alle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto e della decisione individuale di concessione del sostegno.

### **Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie**

*Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 dell’art. 39 del medesimo Regolamento.*

*Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l’Azione 2 “Produzione biologica” Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell’elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici “Praticoltura avvicendata +zootecnia” e/o “Pascolo Prato permanente + zootecnia” previsto dalle Misure 211 e 212 . Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici “Praticoltura avvicendata” e/o “Pascolo Prato permanente di montagna” di cui alle Misure 211 e 212.*

### **9 bis) Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni**

#### **Misura 214 e OCM ortofrutta.**

Con riferimento alle colture definite dal Reg. CE 1234/07 allegato 1 – parte IX per quanto riguarda la demarcazione tra le misure agroambientali dell’Asse 2 e l’OCM ortofrutta, si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni che *devono essere adottate per tutte le operazioni .... che ricadono sul territorio amministrativo regionale.*

Per le colture di cui sopra l’OP/AOP interviene nel settore ambientale esclusivamente attraverso gli aiuti previsti per l’intervento 1 “Produzione integrata”, disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/07.

*Il PSR non interviene a favore dei soci delle OP per l’Azione 1 “Produzione integrata”, nel caso che il programma operativo in questione preveda tale azione.*

*Per quanto riguarda i beneficiari non soci di OP/AOP, il PSR interviene per il finanziamento della Azione 1 “Produzione integrata” per tutti tipi di colture.*

*Per tutte le altre tipologie di azioni, compresa l’agricoltura biologica, interviene esclusivamente il PSR, sia per i soci OP che per gli altri beneficiari. Sulle superfici regionali interessate da tali azioni, è esclusa la possibilità di pagamenti nell’ambito della Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/07.*

*Si precisa che la Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg. (CE) 1234/07 non prevede altre azioni che si sovrappongono con gli impegni previsti dalle Misure agroambientali del PSR.*

### Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM

**M1 <** Le superfici interessate da domande di aiuto a valere sulla Misura 214, se oggetto di colture di cui al Reg. (CE) 1234/07 allegato 1 – parte IX (di seguito definite “colture OCM”), possono essere finanziate unicamente qualora il beneficiario

- non sia socio di O.P./A.O.P.,

ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,

- nel caso in cui non sia attivata l’analoga azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.

*La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell’aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell’aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei programmi operativi posti in atto dalle O.P.*

All’AGREA competerà l’attivazione dei necessari controlli incrociati.

Se una O.P./A.O.P. ha attivato l’Intervento Produzione Integrata, i soci dell’ O.P./A.O.P. non possono in nessun caso accedere ai sostegni della Misura 214 per le “colture OCM”, mentre possono essere ammessi ai pagamenti per l’Azione 1 della Misura 214 del P.S.R. per le superfici non riconducibili a dette colture. In tale ipotesi, le superfici destinate a “colture OCM” al momento della presentazione di una domanda iniziale di aiuto per l’Azione 1 della Misura 214 saranno comunque assoggettate ad impegno a fini P.S.R. (qualora non sussistente la fattispecie di corpo separato o eventuali limitazioni nell’applicazione dei P.R.I.P.).

Anche negli anni successivi a quello di assunzione dell’impegno, ai soci delle O.P./A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata non potranno essere corrisposti i sostegni previsti dal P.S.R. sulle particelle investite con “colture OCM” nell’anno solare di riferimento della domanda pagamento.

Pertanto, le superfici oggetto di “colture OCM” condotte da soci di O.P./A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata, **se impegnate** in ambito P.S.R. dovranno necessariamente essere gestite con **pagamento “azzerato”** (sia nella prima annualità di impegno che in tutte le altre annualità del periodo di impegno in cui sono interessate da tali colture) e sono comunque soggette ai “pertinenti impegni di condizionalità” ed ai “requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”.

**M2 <** Se nell’annualità corrispondente al primo anno di impegno le superfici “impegnate con pagamento azzerato” corrispondono alla totalità della SAU condotta, la domanda di aiuto non può essere accolta. >

Superfici impegnate con pagamento azzerato a motivo della presenza di “colture OCM”, in annualità successive possono essere oggetto di domanda di pagamento di sostegni agroambientali per il P.S.R., sempreché nell’anno solare di riferimento delle specifiche domande, le relative particelle agricole non siano nuovamente investite con tali colture.

Qualora un beneficiario della Misura 214 che ha aderito all’Azione 1 con la qualifica di “socio di O.P./A.O.P. con Produzione Integrata attiva” esca dalla compagine societaria dell’ O.P./A.O.P. durante il quinquennio di impegno sulla Misura 214, il medesimo potrà



proseguire l'adesione all'Azione 1 della Misura 214 a partire dalla prima domanda di pagamento utile.

Se un beneficiario della Misura 214 che ha aderito all'Azione 1 con la qualifica di "non socio", nel corso del quinquennio di impegno diventa socio di una O.P/A.O.P. che attiva l'Intervento di Produzione Integrata, o se l' O.P/A.O.P. di cui il beneficiario è socio attiva l' Intervento di Produzione Integrata, il beneficiario porterà a termine le obbligazioni sulla totalità delle particelle impegnate nei tempi prescritti e secondo le modalità previste dal P.S.R. Dall'annualità in cui si è verificata la modifica della qualifica del beneficiario, i pagamenti a carico del P.S.R. riguarderanno unicamente le superfici che nell'anno solare di riferimento del pagamento non sono investite da "colture OCM".

Quanto sopra è da estendere anche ai casi di cambiamento delle condizioni del beneficiario conseguenti a subentro (anche parziale) nella conduzione dei terreni; vedi il cosiddetto "cambio di beneficiario" di cui al successivo paragrafo 12. >

#### **Misura 214 e art. 68 del Reg. (CE) 73/2009.**

Anche con riferimento alla demarcazione con il regime di sostegni di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio si rimanda al già citato paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

*Per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati.*

§ Bandi con decorrenza di impegno 1 gennaio 2011:

- *per la Romagna razza pura i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza;*
- *per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza*

Per quanto sopra, le UBA dei vitelli suscettibili di essere richieste a pagamento a titolo del già citato articolo 68, non potranno in alcun modo essere conteggiate nel computo delle UBA oggetto di pagamento per gli impegni di cui all'Azione 5 della Misura 214.

§ Impegni in corso, assunti nelle annualità precedenti o nel periodo di programmazione 2000-06, *i beneficiari della Misura 214 - Azione 5 per*

- *le Romagna razza pura*
- *le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese*

*non possono aderire al sostegno previsto dall'art. 68 art. 3 comma 1 per le medesime razze.*

## **10. “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni**

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti.

Sono soggetti alla presentazione dell'annuale “domanda di pagamento” di sostegni per impegni agroambientali relativi ad annualità successive a quella di assunzione, i pagamenti per i seguenti impegni:

- a. impegni agroambientali assunti in relazione ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92;
- b. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- c. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/09 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

La scadenza relativa alla presentazione delle sole domande di pagamento riferibili a Programmi e Regolamenti comunitari precedenti, la cui domanda iniziale sia antecedente al 1 gennaio 2007, in applicazione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del Reg. (CE) 1975/06, può essere prorogata con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura in ragione di quanto disposto al medesimo comma.

Sarà cura di AGREA di dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/>.

Considerando che le domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in impegni per la Misura 214 potrebbero non risultare collocate nelle graduatorie per questa ultima Misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati sono comunque tenuti a presentare, per dette particelle, la domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritti.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda di pagamento" annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi artt. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno in conseguenza di eventuali limitazioni dei PRIP o perché acquisite durante il corso dell'impegno e non richieste o richiedibili ad estensione/ampliamento di impegno si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2. Sono escluse le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007-2013 e dalle "Schede tecniche attuative".

### **Casi verificabili e sostegni concedibili**

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato.

#### a) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI

##### 1 SENZA AGGIORNAMENTO

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

## 2 CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO

Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle già oggetto di sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è OBBLIGATORIO che la domanda annuale di pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti. Si intendono tali anche le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse, in assenza di specifici accoglimenti di "estensioni/ampliamenti di impegno" particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto come dichiarate nella domanda di pagamento.

Si considerano nella fattispecie in questione anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 "produzione biologica" con sola notificazione per produzione vegetale esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò sempreché vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico "vegetale".

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionata all'avvenuta presentazione della specifica notificazione di produzione biologica nei tempi e nei modi prescritti.

Rientrano in tale casistica anche le richieste di corresponsione del sostegno per particelle già CONDOTTE al momento della assunzione dell'impegno e quindi già comprese nella originaria "domanda di aiuto", per le quali nell'annualità precedente non sia stato richiesto/ammesso a pagamento alcun sostegno.

b) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti"

Tali domande attengono Azioni per le quali il P.S.R. 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera SAU aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno

- i beneficiari interessati acquisiscono il titolo di conduzione su ulteriori superfici,
- o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Il sostegno per le annualità successive a quella di assunzione di impegno è di norma concesso per le superfici e UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto" (ovvero nell'ultima domanda in riferimento alla quale è stato riconosciuto un ampliamento/estensione di impegno).

Estensioni/ampliamenti di impegno possono essere riconosciuti unicamente:

- se le ulteriori particelle e/o UBA sono dichiarate e richieste a pagamento nella domanda;
- fino a un incremento dell'estensione dell'impegno corrispondente al 25% rispetto all'estensione dell'impegno come da originaria domanda di aiuto, ovvero fino a un incremento della consistenza delle UBA corrispondente al 25% rispetto alla consistenza dell'impegno come da originaria domanda di aiuto;
- per i soli richiedenti che non hanno ancora concluso il terzo anno di impegno;
- non oltre le annualità del periodo di programmazione del P.S.R. 2007-2013;
- nel limite delle economie riscontrate sui pagamenti delle domande di pagamento e dei trascinamenti degli impegni assunti con i bandi 2008 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione (non è ammessa la possibilità di impiegare risorse libere per il pagamento di ampliamenti di impegni).

Le superfici/UBA incrementate dovranno essere dichiarate in domanda secondo le modalità definite da AGREA.

Con riferimento alla deliberazione regionale n. 1797 del 7 novembre 2005, i beneficiari di pagamenti agroambientali i cui impegni sono stati accolti a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, sono tenuti al proseguimento degli impegni sottoscritti alle condizioni (adempimenti) previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013. Gli stessi beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale in materia di condizionalità (vedi successivo paragrafo 15).

## **11. Istruttoria delle domande**

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e attuando le attività di controllo previste da AGREA.

## 12. Cambio di beneficiario

**M2** < Ai sensi dell'art. 44 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1974/06> nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/2006 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

**M3** < Per le sole Azioni 1 e 2 della Misura 214, a motivo del fatto che il P.S.R. prescrive che siano attivate o sull'intera S.A.U. aziendale ovvero su interi "corpi separati", in caso di cessione parziale dell'azienda si considera mutamento non rilevante una riduzione dell'azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno, in applicazione del comma 3 dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06.

Quanto sopra è da valere con riferimento solo al periodo di impegno e non all'annualità di riferimento del pagamento. Il pagamento non sarà infatti corrisposto per le superfici

oggetto di cessione che non risultano condotte per l'intera annualità di riferimento del pagamento. >

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

### 13. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- M2 <** - nel Reg. (UE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013; >
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 **M2 <** come modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10346 del 13/05/2011>;
- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 **M2 < >**;
- M2 <** - nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni. >

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

### 14. Perdita dei requisiti e inadempimenti

#### Irregolarità

Per i casi di "**inadempimento**" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il "**recupero degli importi indebitamente percepiti**" (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 che rimanda all'applicazione dell'art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

## 2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **"difformità" di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/2006.

## 3. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del P.S.R. 2007-2013 e nelle "Schede tecniche attuative". Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006.

## 15. **Condizionalità**

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non



percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del controllo del rispetto della condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/2006 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la condizionalità relative all'anno di riferimento.

## **16. Accordi Agroambientali Locali**

Il P.S.R. al punto 5.3.2.5. specifica che *“l'applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da Imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221”*; pertanto sono da attribuire a terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all'atto della presentazione delle “domande di aiuto”, le priorità previste dai P.R.I.P. per la Misura 214.

## **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06

### **M2 <**

- Reg. (UE) n. 679/11 che modifica il Reg. (CE) 1974/06.
- Reg. (UE) n. 65/11 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da “Tavola di concordanza” di cui all'allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011 >
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.